

Ente acque della Sardegna

(L.R. 6 dicembre 2006, n°19)

Il Commissario Straordinario

Oggetto: Riesame delibera commissariale n°54 del 19 settembre 2012 avente ad oggetto-“ Riforma della legge regionale 5 maggio 1965, n°15”- Adeguamento ex art.14 legge regionale 22 dicembre 2011, n°27, secondo modalità dettate dalla Giunta regionale con la delibera n°12/16 del 20 marzo 2012 “ per effetto annullamento di cui alla Delibera Giunta regionale n°18/20 del 23.4.2013.

L'anno 2013, il giorno sei , del mese di maggio nella sede di Cagliari, via Mameli, 88, il Commissario Straordinario Dott. Davide Galantuomo, nominato con delibera della Giunta Regionale n. 2/26 del 16 gennaio 2013 e decreto del Presidente della Regione n. 18 del 22 gennaio 2013;

VISTA la L.R. 06.12.2006 n° 19 e ss.mm, che ha trasformato l'Ente Autonomo del Flumendosa - istituito con R.D.L. 17.05.1946 n° 498 - ente strumentale della Regione, in Ente acque della Sardegna (Enas) per la gestione del sistema idrico multisettoriale regionale;

VISTO lo Statuto dell'Ente acque della Sardegna approvato con Decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 128 del 14.11.2008;

VISTA la L.R. 15.05.1995 n° 14 di indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali e ss.mm.;

VISTA la L.R. 23.08.1995 n° 20 di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e degli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale e ss.mm.;

VISTA la L.R. 13.11.1998, n° 31 che disciplina l'organizzazione degli uffici della Regione e del relativo personale e ss.mm.;

VISTA la L. R. 2.08.2006, n° 11 in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione Sardegna e ss.mm.;

VISTA la proposta del Direttore Generale f.f. di adozione della presente deliberazione;

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità del Direttore Generale f.f. ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995 n.14;

Premesso che:

- l'Ente acque della Sardegna, a seguito della entrata in vigore della l.r. 22 dicembre 2011, n°27, in materia di riforma della l.r. 5 maggio 1965, n°15, nonché dell'adozione della delibera della Giunta regionale n°12/16 del 20 marzo 2012 che detta i relativi criteri di adeguamento per gli enti strumentali, adottava un primo atto di adeguamento del proprio preesistente Regolamento interno in materia di Fondo integrativo del trattamento di fine rapporto (delibera Commissariale n°28/20.4.2012);

-il competente Assessorato regionale Affari Generali e Personale , in sede di controllo di legittimità del suddetto atto deliberativo, chiedeva il riesame dell'atto in ragione di una serie articolata di rilievi, per cui, l'ENAS riesaminava e adottava una seconda deliberazione (n°54/19.9.2012) ;

-quest'ultimo atto di riesame (trasmesso all'organo di controllo in data 19.9.2012), si conformava parzialmente ai rilievi, sul presupposto che la sostanziale diversità tra i due fondi : FITQ e Fondo ENAS , nonché una interpretazione costituzionalmente orientata delle nuove disposizioni regionali dettate, sia per introdurre il nuovo sistema contributivo, che per fronteggiare l'onerosità dei costi del FITQ regionale legittimassero, per questo Ente, la conservazione della originaria aliquota contributiva a carico dell'Amministrazione (10%), con cui si alimenta l'accantonamento individuale del Fondo integrativo del trattamento di fine rapporto del personale dipendente ENAS ;

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Davide Galantuomo

- su proposta dello stesso Assessorato regionale, tuttavia, la Giunta regionale, con delibera n°18/20 del 23.4.2013 annullava la delibera ENAS n°54 /2012 , ribadendo innanzitutto l'obbligatorietà del formale adeguamento alla minore aliquota dello 0,59% in ragione del rinvio espresso alla disposizione contenuta all'art.4, comma 1,della legge regionale in argomento, contenuto al successivo art. 14 della medesima legge ;

Considerato che nella proposta di annullamento citata, vengono altresì formulati anche altri rilievi al testo del Regolamento adottato dall'ENAS;

Viste le disposizioni normative vigenti in materia di controllo degli atti di ente strumentale della Regione Sardegna (l.r. n°14/1995 e ssmm e ii) ;

Ritenuto che l'annullamento di cui sopradetto, obblighi ad un secondo riesame dell'atto regolamentare

DELIBERA

- l'adeguamento a far data del 1/1/2012 del trattamento di fine servizio alle disposizioni contenute nella l.r. 22 dicembre 2011, n°27 (TFR di cui all'art.2120 c.c.) ;

- l'adeguamento del Fondo di previdenza ENAS di cui alla O.P. n°254/1960 e ss.mm. e ii., mediante approvazione del nuovo regolamento che si unisce in uno alla presente deliberazione per farne parte integrante (all.A) .

-la pubblicazione della presente deliberazione sul sito intranet dell'ente.

La presente deliberazione, soggetta al controllo preventivo di legittimità di cui alla l.r. n°14/1995 e ss.mm , è inviata all'Assessore di Lavori Pubblici e all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione.

Il Commissario Straordinario
F.to Dott. Davide Galantuomo

Il Direttore Generale f.f. ing. Franco Ollargiu rende il parere favorevole di legittimità, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15.5.1995, n.14.

Il Direttore Generale f.f.
F.to Ing. Franco Ollargiu

Il presente provvedimento è esecutivo dal 01.07.2013 a seguito di parere positivo espresso dall'Ass.to AA.GG.Pers. con nota prot. n. 16090 del 19.06.2013 prot. Enas n. 8963 del 24.06.2013, ad eccezione: "dell'aspetto della deliberazione in cui non è prevista la cristallizzazione del trattamento di fine servizio maturato fino alla data della riforma secondo le modalità stabilite dalla L.R. n. 27/2011".

L'originale del presente provvedimento è depositato agli atti del Servizio Affari Generali.

Ente Acque della Sardegna

REGOLAMENTO

FONDO INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO PERSONALE DIPENDENTE ENAS

TESTO REGOLAMENTO FONDO PREVIDENZA OP 254/60 E SSMM E II

TESTO MODIFICATO IN BASE ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE ALL'ART.14 L.R.
27/2011 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE 16/22 DEL 20/3/2012.

Ente acque della Sardegna

ART.1 OGGETTO

Il presente regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 14 della legge regionale 22 dicembre 2011, n° 27 e delle direttive dettate dalla Giunta regionale con la delibera n°12/16 del 20 marzo 2012, sostituisce il regolamento del *Fondo di Previdenza* dell'ex Ente autonomo del Flumendosa (oggi Ente acque della Sardegna), di cui alla Ordinanza Presidenziale del medesimo Ente autonomo del Flumendosa n°254/1960 e ss.mm. e ii.

Art. 2 DENOMINAZIONE E FINALITA' DEL FONDO INTERNO.

A partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il *Fondo di Previdenza* di cui al precedente articolo, costituito per il personale dipendente dell'ex Ente autonomo del Flumendosa (oggi Ente acque della Sardegna), viene denominato: **“Fondo integrativo del trattamento di fine rapporto”** e sarà di seguito indicato come 'FI/TFR ENAS'.

Art. 3 BENEFICIARI

I dipendenti già in servizio presso l'Ente acque della Sardegna e già iscritti al precedente Fondo di previdenza ENAS, conservano l'iscrizione al presente FI/TFR ENAS.

ART.4 CONSISTENZA DEL FONDO

Il Fondo di cui al precedente art.2 (FI/TFR) è alimentato, da:

- a) una quota pari allo 0,59% del trattamento economico mensile di ciascun dipendente così come determinato in base all'art. 2120, comma 2, del Codice civile, a carico dell'Amministrazione;
- b) una quota pari al 5% del trattamento economico mensile di ciascun dipendente così come determinato in base all'art.2120, comma 2, del Codice civile, a carico del dipendente;
- c) gli interessi bancari, calcolati sul saldo individuale;
- d) altre trattenute dalle retribuzioni, a titolo di restituzione di prestiti concessi;
- e) eventuali proventi derivanti da investimenti sulla disponibilità del Fondo.

Le somme di cui alle lettere a) , b) ed d) vengono accantonate mensilmente; le somme di cui alla lettera c) a chiusura di ogni esercizio finanziario.

L'importo delle somme non corrisposte al personale sospeso dal servizio e dallo stipendio a seguito di sanzioni disciplinari (al netto degli eventuali assegni familiari a carico) viene

accreditato contestualmente alla relativa trattenuta che le ha generate, e viene destinato ad eventuali spese di gestione ;

Le somme di cui alla lettera e) in misura proporzionale al saldo del conto individuale all'atto dell'accredito dei proventi dell'investimento che le ha generate.

ART. 5 GESTIONE FONDO

La gestione del Fondo fa carico al competente Servizio Personale dell'Ente .

Le somme accantonate sul FI/TFR vengono gestite mediante l'apertura di un conto corrente bancario in cui sono accreditate le somme di cui al precedente articolo 4.

Le somme accreditate nel conto corrente bancario, costituiscono il **patrimonio del FI/TFR ENAS.**

Per quanto riguarda gli investimenti del patrimonio del FI/TFR, come della concessione dei prestiti di cui al successivo art. 8, l'Amministrazione si avvale di un '*Comitato consultivo*', composto dal Presidente (o da un suo delegato), dal Direttore Generale (o da un suo delegato) e da tre membri designati dalle RSU/Organizzazioni sindacali aziendali .

La gestione del FI/TFR è sottoposta al controllo di due Revisori scelti rispettivamente: dal Presidente e dalle RSU/ Organizzazioni sindacali aziendali .

Le spese di gestione del Fondo sono a carico del Fondo stesso.

I membri del Comitato consultivo ed i Revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per una volta .

Le cariche di cui sopra, sono a titolo completamente gratuito.

ART.6 DURATA DELL'ESERCIZIO.

La gestione amministrativa del Fondo ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Art.7 INVESTIMENTI

Il patrimonio del Fondo può essere investito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato che non pregiudichino la consistenza del capitale.

La competenza fa capo al Comitato consultivo di cui al precedente art. 5.

ART.8 CONCESSIONE PRESTITI

Il patrimonio del Fondo non è cedibile, né sequestrabile.

A valere sui saldi individuali disponibili, possono essere concessi agli iscritti che ne facciano espressa domanda, **prestiti** nelle seguenti forme:

- a) *prestiti ordinari*;
- b) *prestiti straordinari*.

La concessione dei prestiti compete al *Comitato consultivo* di cui al precedente art. 5 e sarà effettuata nella misura che di volta in volta sarà determinata dal *Comitato* stesso, nei limiti massimi stabiliti nel presente articolo tenendo conto sia della disponibilità di ciascun saldo individuale che del limite massimo del 80% delle entrate complessive di cui alle lettere a) e b) del precedente art. 4, per ogni anno di esercizio (all'art.6), da calcolare anticipatamente in ragione di ciascun semestre.

Il limite dell'80% delle entrate complessive opera, tuttavia, qualora sia in corso un investimento del capitale del Fondo .

Solo in caso di richieste per comprovate esigenze sanitarie o di calamità o comunque di forza maggiore, il suddetto limite potrà essere incrementato della misura necessaria sino al 90% delle entrate complessive come definite al punto precedente.

Al Comitato compete di verificare che la documentazione presentata sia probante e veritiera.

Nell'eventualità in cui siano in corso trattenute per effetto di cessioni di legge il prestito è concedibile qualora generi una rata che, sommata a quelle in corso, non sia superiore alla metà delle voci stipendiali fisse e continuative in godimento.

I ***prestiti ordinari*** sono concessi per necessità serie e comprovate riguardanti l'iscritto (o componenti del nucleo familiare, entro il limite del secondo grado), per un importo massimo corrispondente a tre mensilità determinate dalle voci retributive fisse e continuative e comunque non superiore al **75%** del saldo individuale.

La restituzione ha luogo in rate mensili non superiori a **36** (trentasei) mediante ritenuta diretta sulle competenze mensili, a partire dal mese successivo all'erogazione del prestito stesso.

I prestiti ordinari non potranno essere concessi in caso di esistenza di un residuo di un precedente prestito ordinario superiore a **6** (sei) rate.

I ***prestiti straordinari*** sono concessi per un importo massimo pari al **75%** del saldo individuale e per necessità inerenti gravi e comprovate esigenze sanitarie dell'iscritto al fondo e del suo nucleo familiare o inerenti la prima casa di abitazione di proprietà del richiedente.

Questa ultima tipologia di prestito è concessa nei casi di :

1. acquisto, costruzione o completamento della costruzione,
2. lavori di ristrutturazione e miglioramento interno od esterno;
3. pagamento, estinzione parziale o totale di mutuo edilizio contratto per l'acquisto della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente.

Le richieste di prestito, inoltrate compilando l'apposito modulo, dovranno pervenire al Servizio Personale entro il giorno 10 (dieci) di ogni mese e dovranno essere corredate dalla documentazione, come di seguito riportato, fatta salva la regolarizzazione con quanto in appresso specificato, a giustificazione della spesa sostenuta :

1. acquisto: preliminare di vendita o atto d'acquisto;
2. costruzione/completamento costruzione: concessione edilizia
3. lavori di ristrutturazione e miglioramento (come sopra specificato): preventivo acquisto materiali e/o mano d'opera, intestato e regolarmente accettato dall'iscritto, in forma originale con timbro della ditta fornitrice;
4. pagamento mutuo: piano di ammortamento (ove previsto) ovvero quietanza (se rata già pagata);
5. estinzione parziale o totale mutuo: dichiarazione del debito residuo, rilasciata in data non antecedente i 30 giorni, dall'ente erogante.

La **regolarizzazione** della pratica dovrà avvenire:

- per la fattispecie di cui al punto 1. con la trasmissione di copia dell'atto pubblico di acquisto;
- per la fattispecie di cui ai punti 4. e 5. con la trasmissione di copia della quietanza di regolare pagamento delle rate (ovvero dell'avvenuta estinzione del mutuo) entro 45 giorni dalla concessione del prestito.

In difetto di regolarizzazione laddove prevista, al dipendente non potranno essere concessi altri prestiti per l'intera durata del prestito concesso e non regolarizzato .

La restituzione dei prestiti straordinari ha luogo per l'intera somma, in rate mensili non superiori a **120** (centoventi), mediante ritenuta diretta sulle competenze mensili, a decorrere dal terzo mese successivo alla concessione del prestito, salvo espressa richiesta dell'iscritto di anticipare la decorrenza della rateizzazione.

A domanda dell'interessato, può essere concesso un prestito senza restituzione di **1/3** (un terzo) dell'importo richiesto, con la conseguente diminuzione del capitale da assoggettare alla rateizzazione ed il contestuale assoggettamento all'imposta sui redditi delle persone fisiche, della somma non restituita, che verrà versata dall'amministrazione in qualità di sostituto d'imposta.

Sempre su istanza del lavoratore, in possesso del requisito di **quindici anni** di anzianità di iscrizione al Fondo, può essere concessa dal conto individuale del richiedente, a titolo di anticipazione sulle somme integrative del trattamento di fine rapporto , una somma :

- destinata a pagamento di rate di mutuo fondiario contratto per l'acquisto ovvero la costruzione della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente;
- per acquisto/costruzione della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente, per una sola volta nel corso del rapporto di servizio d;
- destinata a lavori di ristrutturazione della prima casa di abitazione di proprietà del richiedente, qualora sia stata comprovata la spesa con documenti idonei, per una sola volta nel corso del rapporto di servizio.

Sempre per una sola volta nel corso del rapporto di servizio, il dipendente può chiedere e ottenere l'azzeramento dei prestiti precedentemente contratti per le causali e con i requisiti di cui sopradetto.

Contestualmente a detto azzeramento o anticipazione, in capo al dipendente verrà acceso un nuovo prestito corrispondente all'imposta sui redditi delle persone fisiche, che l'ente versa all'Erario in qualità di sostituto d'imposta.

Art. 9

LIQUIDAZIONE SOMME ACCANTONATE

Nel caso di cessazione dal servizio, il saldo individuale residuo viene liquidato e corrisposto al titolare.

In caso di morte del titolare la quota di cui sopra, spettante agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 2122 cc, è liquidata entro trenta giorni dalla data di presentazione della idonea documentazione da parte degli interessati.

Perde ogni diritto alle somme accantonate sul Fondo (salvo le somme corrispondenti alla quota a proprio carico), il dipendente licenziato senza preavviso o che abbia subito condanna che comporta la perdita dei diritti civili e politici o la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.

Art. 10

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento condizionato all'esecutività della relativa delibera di adozione, entra in vigore il 1° Aprile 2012.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Davide Galantuomo